



IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Ufficio fallimentare

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.7.2021,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale N. 6/2021 R.G. Sovr. avente ad oggetto l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 3/2012 proposto da

[REDACTED]

nei confronti della

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

In data 30.4.2021 [REDACTED], con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nominato in persona della dott.ssa Giovanna Furiesi, ha proposto ai propri creditori, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012, un accordo di ristrutturazione dei debiti per la composizione della propria crisi da sovraindebitamento.

All'esito dell'integrazione del 14.5.2021, conseguente alla richiesta di chiarimenti di cui al decreto del 4.5.2021, con decreto del 17.5.2021, questo giudice ha ritenuto che la proposta presentasse i requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 e ha fissato l'udienza di comparizione, assegnando i termini per le comunicazioni ai creditori, per l'espressione del voto e per il deposito, ad opera dell'OCC, dell'attestazione di definitiva fattibilità della proposta.

All'udienza, tenutasi il 7.7.2021, sono comparsi la ricorrente personalmente con il professionista di fiducia, [REDACTED] in veste di garante nonché di conferente la somma di € 3.000 e l'OCC, dott.ssa Giovanna Furiesi; la parte ricorrente ha insistito per l'omologa, mentre l'O.C.C. si è riportata all'attestazione definitiva di fattibilità del piano depositata il 5.7.2021, confermandone il contenuto. Nessun altro è comparso.

Reputa il Tribunale che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere omologata.

1. In primo luogo, risultano sussistenti i **presupposti** soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura (artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012) già positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto *ex art.* 10, primo comma, L. 3/2012 per cui, in assenza di contestazioni, non si richiede alcuna ulteriore valutazione in sede di omologa.

In ogni caso, risulta evincibile dal carteggio processuale che la parte ricorrente si sia venuta a trovare in una situazione di sovraindebitamento ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte nonché di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ricorre, inoltre, il requisito soggettivo di ammissibilità di cui all'art.7, comma secondo lett. a), non essendo la ricorrente soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012; la ██████ già socia accomandataria della ██████ (cancellata il 23.12.2015) e poi titolare della impresa individuale ██████ (cancellata il 2.8.2016), non risulta attualmente svolgere attività d'impresa bensì lavorare alle dipendenze di una società.

2. Per quanto riguarda le **condizioni dell'omologa**, l'art. 12 L. 3/12 prevede che il giudice debba verificare: il raggiungimento di una maggioranza favorevole dei crediti non inferiore al 60%; l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, primo comma terzo periodo L.3/12; nel caso di opposizione, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. 3/12.

2.1. Emerge dall'attestazione definitiva dell'OCC, dott.ssa Furiesi depositata il 5.7.2021 che la proposta non abbia raggiunto il voto favorevole del 60% dei creditori ammessi (chirografari originari, privilegiati degradati e privilegiati per la c.d. perdita consequenziale derivante dal soddisfacimento ultrannuale) avendo riportato il voto contrario dell'█████ ammessa la voto per € 40.916,77 e del Comune di ██████ ammesso al voto per € 263,38, per un ammontare complessivo superiore al 55% dei crediti ammessi al voto (in totale ammontanti a € 74.197,72).

La parte ricorrente con memoria depositata il 21.6.2021 ha chiesto al Tribunale di omologare l'accordo facendo applicazione del comma 3 *quater* dell'art. 12 L. 3/2012 introdotto dalla L. 176/2020 a tenore del quale *“ il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e , quando anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Ferma l'applicazione della disposizione sopra citata all'accordo in esame - in quanto proposto dopo il 25.12.2020, data della sua entrata in vigore - integra opinione accreditata dalla giurisprudenza di merito già espressasi sul tema, oltre che da autorevole dottrina (cfr. Trib. La Spezia del 14.1.2021; Trib. Forlì 15.3.2021), che la nuova previsione normativa consenta, nella ricorrenza di entrambi i presupposti normativi, la conversione di diritto - o per *factio iuris* - in voto positivo del voto negativo espresso dall'amministrazione finanziaria; tanto, in applicazione del principio di buon andamento ed efficienza della P.A. consacrato nell'art. 97 della Costituzione.

Nel caso concreto non v'è dubbio che il voto contrario espresso [redacted] sia *determinante* ai fini del raggiungimento delle maggioranze, assorbendo esso solo il 55% del totale dei crediti ammessi al voto.

D'altro canto, riprendendo concetti già svolti in sede di relazione resa ai sensi dell'art. 7, primo comma sec. periodo, L. 3/2012, nella attestazione di definitiva fattibilità del piano depositata il 5.7.2021, l'OCC ha dedotto che l'accordo rappresenta la soluzione più favorevole in termini di soddisfacimento dei creditori rispetto alle alternative liquidatorie (in esse includendo il pignoramento dello stipendio della sovraindebitata nella misura di legge, pari a 1/10).

Con specifico riferimento alla posizione creditoria dell'[redacted], l'OCC ha esposto un possibile scenario liquidatorio *ex art. 14 ter L. 3/2012* ipotizzando, in particolare, che la vendita del patrimonio della debitrice e, in specie, della massa mobiliare, costituita dall'autovettura di proprietà, avvenga al prezzo di € 3.000,00 (quale desumibile dalle quotazioni ufficiali del mezzo e dalle indicazioni fornite dall'ISVEG).

Imputando proporzionalmente alla massa mobiliare le spese prededucibili (compenso del liquidatore, oneri di pubblicità ed oneri dell'eventuale operatore qualificato), l'OCC ha valutato che l'[redacted] vedrebbe soddisfatto il proprio credito privilegiato *ex art. 2753 c.c.* nella misura percentuale del 5,4216%, superiore a quella dello 4,1670% assicurata - tramite finanza esterna - dalla proposta di accordo; di contro, l'eventuale vendita dell'automezzo al minor prezzo di € 2.000,00 garantirebbe all'INPS una percentuale di soddisfo inferiore a quella offerta, ovvero pari a 3,5914%.

Ebbene, reputa il tribunale che, con specifico riferimento alla posizione dell'ente dissenziente ricorra il requisito della maggiore convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria per le ragioni di seguito esposte:

- a) il pagamento del credito vantato dall'[redacted] nella percentuale sopra indicata avverrebbe nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa, piuttosto che all'esito dell'apertura di una procedura di liquidazione *ex art. 14 ter L. 3/2012* ovvero di procedure esecutive mobiliari (presso il debitore o presso terzi), con ciò realizzando una sensibile contrazione dei tempi di monetizzazione della pretesa da parte dell'ente previdenziale;

- b) il soddisfacimento del credito nella percentuale offerta sarebbe *certo* poiché derivante da finanza esterna e, come tale, sottratto all'alea di qualsivoglia vendita giudiziale, connotata dal meccanismo dei ribassi del prezzo base;
- c) il pagamento nella misura e nei tempi indicati scongiurerebbe altresì il rischio di un sensibile svilimento commerciale dell'automezzo (trattandosi di bene soggetto a rapida obsolescenza economica);
- d) tenuto conto dei limiti di pignorabilità dello stipendio da opera [REDACTED], occorrerebbe un arco temporale particolarmente ampio all'[REDACTED] per addivenire al soddisfacimento del proprio credito, anche in caso in cui avviasse prontamente un'esecuzione presso terzi; tanto, senza considerare i rischi inerenti alla stabilità del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente (assunta dalla società fornitrice di lavoro temporaneo [REDACTED] [REDACTED] a fronte della certezza del realizzo, derivante dalla finanza esterna già messa a disposizione dalla madre.

2.2. Appurata, quindi, la ricorrenza di entrambi i presupposti di cui al comma 3 *quater* dell'art. 12 (decisività della mancata adesione ai fini del voto e convenienza della proposta rispetto alle alternative liquidatorie), questione devoluta al tribunale è se sia applicabile il disposto in esame agli enti previdenziali pur menzionando la lettera della norma la sola "*amministrazione finanziaria*". Ebbene, reputa il tribunale che la norma meriti di essere applicata estensivamente agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in virtù di una interpretazione conforme al principio di cui all'art.3 Cost., stante l'espressa inclusione detti enti (*rectius* della mancata adesione degli stessi) nelle corrispondenti previsioni dell'art.180 e 182 bis l.f. come novellate dal D.L. 125/2020 conv. con modif. nella L. 159/2020.

Ascrivere alla mancata espressa menzione degli enti previdenziali il significato di una specifica scelta legislativa esporrebbe, piuttosto, la norma a censure d'incostituzionalità in ragione del trattamento deteriore incomprensibilmente riservato ai sovraindebitati rispetto a quello concesso agli imprenditori commerciali, assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori.

Mette conto evidenziare che la Corte Costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n.245/2019, l'incostituzionalità dell'art.7, comma primo, terzo periodo della L 3/2012 limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto", in estrema sintesi e per quanto qui interessa, ha sottolineato il parallelismo intercorrente tra l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, giungendo a valutare non giustificata ed irragionevole la differenza di disciplina in punto di (in)falcidiabilità dell'IVA poiché atta a riservare un trattamento deteriore alle procedure concorsuali minori pur essendo queste volte a perseguire i medesimi effetti esdebitatori delle procedure maggiori.

Nel caso dell'art.7 la censura d'illegittimità costituzionale scaturiva dall'uso della locuzione "in ogni caso" che non consentiva all'interprete il ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

La mancanza nel comma 3 *quater* di locuzioni assimilabili consente, viceversa, di attribuire al mancato richiamo agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie il rango di lacuna colmabile in via d'interpretazione estensiva, conforme al principio di uguaglianza di rango costituzionale ed informata dalla *ratio* della novella, consistente nel favorire l'accesso a procedure a vocazione esdebitatoria, alternative alla liquidazione e tali da consentire l'utile ricollocamento dei debitori all'interno del sistema economico e sociale, superando la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali solo nei casi in cui detta posizione si riveli ingiustificata alla luce della oggettiva maggiore convenienza della procedura concorsuale di tipo concordatario (maggiore o minore che sia) per le ragioni di credito pubblico.

La conversione in positivo del voto negativo dell'██████ consente di ritenere "approvata" la proposta di accordo nei termini di cui all'art. 11 L. 3/2012.

3. Venendo all'analisi del contenuto, la proposta prevede la messa a disposizione della massa dei creditori di una somma di € 17.400,00, di cui € 3.000,00 derivante da finanza esterna apportata da ██████ (resasi altresì garante della completa esecuzione della proposta) ed il residuo derivante da una quota del reddito da lavoro dipendente della sovraindebitata (pari a € 200 al mese), da corrispondere in un arco temporale di 72 mesi, a partire dal sesto mese successivo all'omologazione.

La proposta prevede, in particolare, il pagamento, a mezzo di finanza esterna ed entro i sei mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa di: ██████ per l'importo di € 1.250,00 (pari al 4,1124% del credito privilegio ex art. 2752, co.3 c.c. e chirografo); ██████ per l'importo di € 1.705,00 (pari al 4,1670% del credito privilegio ex art. 2753 c.c. e chirografo); ██████ per l'importo di € 8,00 (pari al 30,6748% del credito privilegio ex art. 2752, co.4 c.c.); ██████ per l'importo di € 27,00 (pari al 10,2513% del credito privilegiato ex art. 2752, co.4 c.c.); ██████ per l'importo di € 1 (pari a 31,06% del credito chirografario) e ██████ per l'importo di € 9,00 (pari al 15,14% del credito chirografario).

La libera allocazione delle risorse derivante da finanza esterna esime il tribunale da qualsivoglia rilievo.

La proposta annovera poi il pagamento integrale delle spese di procedura, con accantonamento di un fondo spese imprevedute di € 1.000, in 6 rate mensili, decorrenti dal sesto mese successivo al passaggio in giudicato della omologa e la soddisfazione del credito privilegiato vantato ██████ ed assistito dal privilegio di cui all'art. 2752, 1 co., c.c. nella misura dell'85,9391% in sette

rate semestrali ciascuna di € 1.114,26, delle quali, la prima da corrispondersi contestualmente al saldo delle spese di procedura (al compimento del trentaseiesimo mese) e le altre, in 6 rate semestrali (per ulteriori 36 mesi).

Il contenuto parzialmente remissorio della proposta trova supporto nell'attestazione *ex art. 7*, primo comma sec. periodo, L. 3/2012 dell'OCC a tenore della quale la percentuale di soddisfo che i creditori privilegiati realizzerebbero in caso di liquidazione sarebbe inferiore a quella ritratta dalla esecuzione del piano.

Quanto alla dilazione temporale in 72 mensilità, va evidenziato che, in ossequio al decreto emesso dal tribunale il 4.5.2021, i creditori privilegiati sono stati ammessi al voto, oltre che per la quota falciata, anche per la perdita economica conseguente al pagamento con dilazione ultrannuale, perdita computata in ossequio al criterio dettato dall'art. 86 CCII (cfr. Cass. 17391/2020 e Cass. 17834/2019).

La proposta prevede che la somma di € 1.000 accantonata a titolo di fondo spese impreviste, ove non utilizzata, venga assegnata [REDACTED] a soddisfacimento dei crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2752, 1° co. c.c., al momento del riparto finale (da tenersi entro 72 mesi dall'omologa).

Occorre inoltre sottolineare che la proponente ha previsto di continuare a rimborsare alle scadenze convenute le rate del contratto di mutuo ipotecario assistito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, attualmente in regolare ammortamento, in ossequio alla previsione dell'art.8 comma *1 ter* L. 3/2012.

Risulta documentata mediante perizia estimativa e confortata dalla relazione dell'OCC l'attuale insufficienza del valore venale dell'immobile a garantire l'integrale soddisfacimento del credito ipotecario residuo sicché la mancata liquidazione del cespite costituito in garanzia, in ogni caso, non lede le ragioni dei creditori assistiti da privilegio immobiliare sussidiario

D'altronde, sulla proposta nessuna contestazione è stata sollevata dai creditori.

4. Per quanto attiene alla **fattibilità del piano** si osserva che la proposta, oltre a fondarsi sui redditi ritratti dalla ricorrente dalla propria attività di lavoro subordinato, è assistita da garanzia personale della madre, [REDACTED] percettrice di reddito da lavoro dipendente derivante da contratto a tempo indeterminato.

Tanto premesso, reputa il Tribunale che sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione dell'accordo proposto da [REDACTED]

5. Per quanto attiene alle **modalità esecutive**, non essendovi beni da liquidare, nel piano è previsto che la proponente provveda in autonomia al versamento della somma mensile di € 200,00 sul conto della procedura nonché ai pagamenti semestrali in favore dei creditori, sotto la vigilanza dell'OCC, la quale svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 13, co. 2 L. 3/2012.

Restano riservati al G.D. i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 13 e la liquidazione del compenso all'O.C.C. ai sensi dell'art. 15, co. 9.

P. Q. M.

Omologa l'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED] [REDACTED] il 30.4.2021.

Affida all'OCC, dott.ssa Giovanna Furiesi, la funzione di vigilare sull'esatta esecuzione del piano risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere e comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Dispone quanto alla esecuzione dell'accordo nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C., il quale ultimo provvederà a notificare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Pistoia il 8/07/2021

Il Giudice
dott. Nicoletta Curci